

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 486)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NENCIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1969

### Estensione agli invalidi civili ed ai loro figli dell'esonero dalle tasse scolastiche

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 9 agosto 1954, n. 645, all'articolo 15, concede l'esenzione dalle tasse scolastiche e dall'imposta di bollo, agli orfani di caduti e ai figli di mutilati e invalidi di guerra, per la lotta di liberazione, per fatti di guerra, per causa di servizio o di lavoro, ai ciechi civili, ed a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi per le stesse cause.

È opportuno rammentare che con la legge 2 aprile 1968, n. 482, riguardante le assunzioni obbligatorie di categorie protette, gli invalidi civili vennero posti sullo stesso piano delle altre categorie, onde farli beneficiare di una doverosa protezione sociale.

Non si vede perchè, a riguardo dell'esonero dalle tasse scolastiche, la categoria degli invalidi civili dovrebbe restare l'unica esclusa dal momento che — a differenza

delle altre categorie similari — non gode di pensioni: all'infuori dell'esiguo assegno mensile riservato ai permanentemente e totalmente invalidi. Allo stato dei fatti la categoria degli invalidi civili — essendo la più disagiata — è quella che abbisogna dei maggiori aiuti, nei confronti delle altre similari.

Si rileva opportuna, quindi, l'estensione agli invalidi civili ed ai loro figli del beneficio dell'esonero delle tasse scolastiche, onde porre questa Categoria sullo stesso piano di trattamento di quelle similari per ciò che riguarda le facilitazioni scolastiche.

Non dubitando della vostra sensibilità confidiamo nell'approvazione dell'allegato disegno di legge.

---

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

Al primo comma dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aggiunta la seguente lettera:

« d) invalidi civili e loro figli ».